

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 dicembre 2021, n. 0199/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico ai sensi dell'articolo 77, commi 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppoImpresa>>).**

#### CAPO I

##### Finalità e disposizioni generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Regime d'aiuto
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Cumulo dei contributi con altre agevolazioni
- Art. 5 Sicurezza sul lavoro

#### CAPO II

##### Soggetti beneficiari e spese ammissibili

- Art. 6 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 7 Progetti finanziabili e limiti di spesa
- Art. 8 Spese ammissibili
- Art. 9 Spese non ammissibili

#### CAPO III

##### Procedimento contributivo

- Art. 10 Presentazione della domanda, intensità e limiti del contributo
- Art. 11 Riparto provinciale
- Art. 12 Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione
- Art. 13 Concessione del contributo
- Art. 14 Erogazione in via anticipata

#### CAPO IV

##### Durata e termini di realizzazione del progetto, rendicontazione e obblighi del beneficiario

- Art. 15 Durata e termini di realizzazione del progetto e presentazione della rendicontazione
- Art. 16 Documentazione di rendicontazione
- Art. 17 Erogazione del contributo

- Art. 18      Sospensione dell'erogazione del contributo
- Art. 19      Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
- Art. 20      Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
- Art. 21      Ispezioni e controlli
- Art. 22      Operazioni straordinarie

CAPO V  
Disposizioni finali

- Art. 23      Rinvio
- Art. 24      Entrata in vigore

## CAPO I Finalità e disposizioni generali

### Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico ai sensi dell'articolo 77, commi 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppoImpresa>>).

2. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al presente regolamento, di seguito più brevemente denominati "i contributi", sono delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera n septies), della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), secondo le modalità stabilite nella convenzione prevista dall'articolo 42, comma 2, della legge medesima.

### Art. 2 (Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi in osservanza dell'articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche.

2. In conformità agli articoli 2, numeri 96 e 97, e 29 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i progetti concernenti:

- a) "innovazione dell'organizzazione", ossia l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- b) "innovazione di processo", ossia l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i

miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Art. 3  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
  - b) efficientamento energetico: riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;
  - c) diagnosi energetica: in conformità all'articolo 2, comma 2, lettera b bis), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;
  - d) esperto in gestione dell'energia: in conformità all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247, di seguito denominato "EGE";
  - e) progetto diretto all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico: complesso coordinato di azioni di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzato all'innovazione del processo e all'innovazione dell'organizzazione, di seguito denominato "progetto";
  - f) ecoprogettazione: l'impiego di criteri e metodologie di progettazione del prodotto volto a ridurre l'impatto ambientale relativo all'utilizzo di materie prime e di energia nell'intero ciclo di vita del prodotto stesso (produzione, distribuzione, uso e trattamento finale di smaltimento e/o recupero);
  - g) sede: immobile in cui sono stabilmente collocati personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività economica svolta dall'impresa, costituente sede legale o unità produttiva dell'impresa stessa, dove è realizzato il progetto diretto

- all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico;
- h) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
  - i) collaborazione effettiva: la collaborazione tra almeno due imprese indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati che non sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto;
  - l) impresa capofila: impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 6, comma 2, costituente l'interlocutore unico nei confronti del soggetto gestore, individuata in tale ruolo nel progetto congiunto tramite formale procura;
  - m) soggetti indipendenti: soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, né collegati dalla relazione consorzio-consorziato o rete soggetto associato, né aventi in comune soci o amministratori o titolari;
  - n) compenso lordo: importo del compenso comprensivo delle ritenute di legge, esclusi i rimborsi per spese di trasferta, viaggio, vitto e alloggio;
  - o) Camera di commercio territorialmente competente: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nella gestione del procedimento contributivo in base all'ubicazione della sede dove è realizzato il progetto diretto all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico.

#### Art. 4

##### *(Cumulo dei contributi con altre agevolazioni)*

1. I contributi possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

#### Art. 5

##### *(Sicurezza sul lavoro)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei

mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. La non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

## CAPO II

### Soggetti beneficiari e spese ammissibili

#### Art. 6

##### *(Soggetti beneficiari e requisiti)*

1. Sono beneficiarie dei contributi le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominate "PMI", e, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettera b), le grandi imprese, aventi sede sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 651/2014 stabiliti dal medesimo regolamento europeo.

2. I progetti diretti all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico possono essere realizzati secondo una delle seguenti modalità:

- a) in forma autonoma da parte di una singola PMI;
- b) in forma di "progetto congiunto", realizzato in collaborazione tra PMI ovvero tra PMI e grandi imprese, indipendenti tra loro e operanti in collaborazione effettiva come definita all'articolo 3, comma 1, lettera i), nell'ambito del quale ciascun partner realizza il proprio intervento e non sostiene singolarmente oltre il 70 per cento e meno del 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto e le PMI sostengono almeno il 30 per cento della stessa. La sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo relativa al progetto congiunto sono delegate al partner capofila.

3. Non possono beneficiare dei contributi le imprese:

- a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

- c) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

#### Art. 7

##### *(Progetti finanziabili e limiti di spesa)*

1. Nel rispetto di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i progetti per l'innovazione di processo e per l'innovazione dell'organizzazione che hanno ad oggetto le seguenti azioni:

- a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui:
- 1) innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento dei rifiuti, compreso il riuso dei beni e materiali recuperati;
  - 2) progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, riuso e riciclo degli scarti alimentari, allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo dei rifiuti;
  - 3) realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, di migliorare la loro riciclabilità e di favorirne la rigenerazione;
  - 4) sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
- b) la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;
- c) l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico;
- d) l'introduzione nell'organizzazione aziendale dell'attività dell'EGE, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente.

2. Le innovazioni applicate con la realizzazione del progetto comportano la riduzione della produzione di rifiuti e del consumo di acqua ed energia in relazione allo svolgimento dell'attività produttiva interessata dall'intervento di innovazione.

3. L'importo minimo di spesa ammissibile prevista dal progetto non è inferiore a 75.000,00 euro, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 8.

4. La domanda ha ad oggetto un progetto riferito a una sede dell'impresa beneficiaria ubicata sul territorio regionale. Le imprese beneficiarie devono essere in grado di sfruttare i risultati del progetto e garantire che essi abbiano una ricaduta sul territorio regionale.

5. La domanda relativa a un progetto per il quale, all'esito dell'istruttoria della stessa, non risultano rispettati i requisiti di cui ai commi 3 e 4 è archiviata.

#### Art. 8

(Spese ammissibili)

1. Con riferimento ai progetti finanziabili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili i costi relativi all'acquisto o all'acquisizione in *leasing* di strumenti e attrezzature nonché i costi relativi a beni immateriali, quali brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, nella misura prevista al comma 2.

2. I costi di cui al comma 1, fatta eccezione l'acquisizione in *leasing* di cui al comma 3, sono ammissibili in relazione al periodo in cui gli strumenti, le attrezzature e i beni immateriali sono utilizzati per il progetto presentato:

- a) in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento;
- b) in misura pari all'intero costo sostenuto, nel caso in cui non siano soggetti ad ammortamento;
- c) in misura proporzionale all'uso effettivo per il progetto qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso.

3. I costi di cui al comma 1 relativi l'acquisizione in *leasing* di strumenti e attrezzature sono ammissibili in misura pari ai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto, qualora i beni siano acquisiti in *leasing*; il contratto di *leasing* deve essere di data successiva alla presentazione della domanda e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire i beni alla scadenza.

4. Le spese di cui al comma 1 possono riguardare anche beni usati se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;
- b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi, come attestato da perizia di stima redatta da un tecnico di comprovata esperienza, indipendente ed esterno alle imprese beneficiarie;
- c) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.

5. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di consulenze e studi dai seguenti fornitori:

- a) imprese e professionisti, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura del servizio prestato;
- b) università e da istituti di ricerca e trasferimento tecnologico;
- c) enti pubblici.

6. Le persone impiegate dai fornitori di cui al comma 4 nell'ambito della prestazione della consulenza o dello studio acquisito devono avere maturato esperienza, nella prestazione del tipo di consulenza o studio in argomento o analogo, pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, e

i relativi titoli di studio, titoli professionali o titoli di formazione devono essere coerenti con il tipo di prestazione da rendere.

7. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese relative al compenso lordo spettante all'EGE per le prestazioni rese.

8. La spesa ammissibile relativa alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7, non supera il 40 per cento del totale della spesa ammissibile del progetto diretto all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico.

#### Art. 9 (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e in particolare le spese relative a:

- a) personale, salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 8;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
- c) formazione del personale;
- d) beni di consumo;
- e) scorte;
- f) IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse;
- g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile;
- h) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata;
- i) spese di incasso;
- l) beni e servizi acquisiti da partner del medesimo progetto congiunto;
- m) operazioni di lease-back.

2. Non è ammissibile a contributo la spesa relativa alla predisposizione della domanda di contributo.

### CAPO III Procedimento contributivo

#### Art. 10 (Presentazione della domanda, intensità e limiti del contributo)

1. La domanda di contributo è presentata dall'impresa richiedente alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede di cui all'articolo 7, comma 4.

2. Per i progetti congiunti la domanda di contributo è presentata dall'impresa capofila ed è unica e comprende gli interventi dei singoli partner ed è presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente a uno dei territori provinciali dove è stabilita la sede di una delle imprese richiedenti che è scelto quale territorio di riferimento. Alla domanda è allegata una relazione che descrive la collaborazione e la suddivisione dei costi relativi al progetto congiunto.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con avviso approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione. Alla domanda di contributo sono, in ogni caso, allegate la diagnosi energetica ed uno studio, sottoscritto da un tecnico di comprovata esperienza, indipendente ed esterno alle imprese beneficiarie, avente ad oggetto l'analisi e la descrizione della produzione di rifiuti e del consumo di acqua ed energia in relazione allo svolgimento dell'attività produttiva interessata dall'intervento di innovazione, nonché l'individuazione e la quantificazione dei miglioramenti ambientali di cui all'articolo 7, comma 2.

4. La medesima impresa presenta una sola domanda di contributo per ciascun avviso di cui al comma 3.

5. L'intensità del contributo concesso alla PMI è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

6. L'intensità del contributo concesso alla grande impresa è pari al 15 per cento della spesa ammissibile

7. Il limite massimo del contributo concedibile per ciascuna domanda è pari a 200.000,00 euro.

#### Art. 11

##### *(Riparto provinciale)*

1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.

#### Art. 12

##### *(Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione)*

1. I contributi sono concessi dalla Camera di commercio territorialmente competente tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, la Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.

3. Ferma restando la verifica di cui al comma 2, il progetto è sottoposto al parere del Comitato tecnico che è chiamato a valutare l'ammissibilità dello stesso con riferimento alle definizioni di innovazione di processo e/o di innovazione dell'organizzazione nonché la pertinenza al progetto delle spese e l'adeguata competenza ed esperienza professionale dei consulenti e dell'EGE in relazione all'attività prevista nel progetto.

4. Il Comitato tecnico valuta altresì il merito tecnico dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- a) punti da 0 a 5 con riferimento ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano:
  - 1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
  - 2) il riuso dei residui di lavorazione;
  - 3) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
  - 4) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
- b) punti da 0 a 5 con riferimento alla ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano:
  - 1) il risparmio delle risorse energetiche e idriche e l'efficienza energetica;
  - 2) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

5. In esito all'applicazione dei criteri valutativi di cui al comma 4 sono ammissibili a contributo i progetti a cui è attribuito un punteggio complessivo pari almeno a 7 punti, di cui perlomeno 3 punti assegnati in relazione ai criteri sia di cui alla lettera a) che alla lettera b) del comma 4.

6. Nel caso di progetti congiunti, il punteggio viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi.

7. Il Comitato tecnico può rideterminare o non ammettere la spesa preventivata in assenza o carenza di adeguata illustrazione della pertinenza al progetto, della modalità di determinazione della medesima nonché della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti. Qualora la rideterminazione della spesa sia relativa a un progetto congiunto e comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità previste all'articolo 6, comma 2, lettera b), la spesa relativa ai partner è rideterminata entro le suddette proporzioni di ammissibilità.

8. Nel caso in cui la domanda in esito all'istruttoria risulti inammissibile all'aiuto, la Camera di commercio territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 13  
*(Concessione del contributo)*

1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

3. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative a un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun intervento.

4. Il provvedimento di concessione stabilisce in particolare:

- a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità agli articoli 15 e 16;
- b) gli obblighi del beneficiario;
- c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

5. La Camera di commercio territorialmente competente notifica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi al provvedimento medesimo.

6. Qualora non tutte le domande trovino da subito copertura finanziaria e qualora si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni della spesa ammissibile relative ai contributi concessi o dall'adozione da parte della Regione di provvedimenti di rifinanziamento del bando, la Camera di commercio territorialmente competente procede allo scorrimento delle istruttorie e alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

Art. 14  
*(Erogazione in via anticipata)*

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese beneficiarie entro centoventi giorni dalla notificazione della concessione del contributo:

- a) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, attestante l'avvenuto avvio del progetto;
- b) di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Camera di commercio territorialmente competente.

2. L'erogazione in via anticipata è effettuata entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

#### CAPO IV

Durata e termini di realizzazione del progetto, rendicontazione e obblighi del beneficiario

##### Art. 15

*(Durata e termini di realizzazione del progetto e presentazione della rendicontazione)*

1. Il progetto è avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda. Il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro il termine massimo di diciotto mesi dalla notificazione della concessione del contributo. La durata del progetto è indicata nella domanda di contributo. Nel caso di progetti congiunti, la rendicontazione di spesa è presentata dall'impresa capofila.

2. L'impresa beneficiaria avvia il progetto al massimo entro sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca della concessione.

3. L'impresa beneficiaria comunica, entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, la data di avvenuto avvio del progetto e la presunta data di realizzazione, salvo proroga autorizzata ai sensi del comma 5.

4. In difetto della comunicazione di cui al comma 3, la Camera di commercio territorialmente competente assegna un ulteriore termine di quindici giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il provvedimento di concessione è revocato.

5. La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo di cui al comma 3. Qualora il termine assegnato decorra

inutilmente, il provvedimento di concessione è revocato. Nel caso di progetti congiunti la proroga è riferita all'intero progetto e non ai singoli interventi.

6. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura o di documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- b) nel caso di fornitura di servizi, consulenze, studi e prestazioni lavorative, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura o di documento contabile avente forza probatoria equivalente.

7. La data di avvio del progetto realizzato in collaborazione tra più imprese devono riferirsi al progetto congiunto e non ai singoli interventi di cui il progetto congiunto è composto, anche qualora le imprese partner intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.

8. Il termine di rendicontazione del progetto può essere prorogato una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine fissato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 13, comma 4, lettera a). Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il provvedimento di concessione è revocato. Nel caso di progetti congiunti la proroga è riferita all'intero progetto e non ai singoli interventi.

9. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute nel rispetto delle modalità stabilite con il bando di cui all'articolo 16, comma 1, utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio.

#### Art. 16

##### *(Documentazione di rendicontazione)*

1. Ai fini della rendicontazione, l'impresa beneficiaria presenta, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, alla Camera di commercio territorialmente competente:

- a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);
- d) relazione concernente la realizzazione del progetto attuato con la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti;
- e) studio, sottoscritto da un tecnico di comprovata esperienza, indipendente ed esterno alle imprese beneficiarie, avente ad oggetto l'analisi e la descrizione dei

miglioramenti ambientali di cui all'articolo 7, comma 2, conseguenti alla realizzazione del progetto;

- f) relazione delle imprese beneficiarie del progetto congiunto concernente la collaborazione effettiva tra la grande impresa e le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e attestante il mantenimento dei requisiti indicati all'articolo 6, comma 2, lettera b).

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera l'impresa beneficiaria allega la traduzione in lingua italiana.

4. L'impresa beneficiaria prova di aver sostenuto la spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile e integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, quale ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
- b) nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio con riferimento alla transazione effettuata;
- c) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.

5. Non è ammesso il pagamento in contanti né il pagamento effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile o di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

6. Le eventuali note di accredito sono evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

7. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, la Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della rendicontazione ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione. La rendicontazione è sottoposta al parere del Comitato tecnico che valuta la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.

8. La Camera di commercio territorialmente competente procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso al contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione.

9. La Camera di commercio territorialmente competente procede alla revoca del contributo nei confronti della grande impresa qualora in sede di rendicontazione sia accertato che il progetto realizzato in collaborazione con le PMI non rispetta i requisiti indicati all'articolo 6, comma 2, lettera b) e perde la qualifica di progetto congiunto.

10. Le variazioni derivanti dalla mancata attuazione del progetto in forma congiunta sono valutate dal Comitato tecnico ai fini dell'ammissibilità del progetto realizzato dalle PMI in forma autonoma. Qualora a seguito di istruttoria amministrativa e tecnica del Comitato tecnico la rideterminazione della spesa comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), la Camera di commercio territorialmente competente procede alla rideterminazione dell'incentivo in relazione a ciascuna PMI entro le suddette proporzioni.

Art. 17  
*(Erogazione del contributo)*

1. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della Camera di commercio territorialmente competente.

2. Il termine di erogazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 16, comma 7.

Art. 18  
*(Sospensione dell'erogazione del contributo)*

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 19  
*(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) nel caso in cui venga accertata la carenza del requisito previsto all'articolo 6, comma 2, lettera b);

- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro il termine previsto oppure è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e l'impresa non ha richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 9, o, nel caso di proroga del termine, se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga oppure è stata presentata oltre la data medesima;
- c) nel caso di cui all'articolo 16, commi 8 e 9;
- d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso;
- e) nei casi di cui all'articolo 20, comma 5.

#### Art. 20

##### *(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)*

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi nel corso dell'attuazione del progetto, per la durata di tre anni, nel caso di PMI, e di cinque anni, nel caso di grande impresa, dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto:

- a) iscrizione nel Registro delle imprese;
- b) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, previa diffida ad adempiere, la Camera di commercio territorialmente competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.

5. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

#### Art. 21

##### *(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento la Camera di commercio territorialmente competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi

previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 22  
(Operazioni straordinarie)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 20 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet della Camera di commercio territorialmente competente, domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione e una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto stesso non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento della Camera di commercio territorialmente competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e la Camera di commercio territorialmente competente avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO V  
Disposizioni finali

Art. 23  
*(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 24  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.